

STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Puglia sono associate, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Puglia, la cui denominazione abbreviata è «Unioncamere Puglia».
2. Unioncamere Puglia ha sede in Bari e può costituire sedi ed uffici distaccati sul territorio regionale, nazionale e all'estero, anche in comune con altre Unioni.
3. Unioncamere Puglia non persegue scopi di lucro. Pertanto, non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Unioncamere Puglia, insieme alle altre Unioni regionali, a Unioncamere italiana, alle Camere di Commercio italiane e ai loro Organismi strumentali, costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato.

ARTICOLO 2 FUNZIONE E COMPITI

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Puglia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione.
2. A tal fine l'Unioncamere Puglia:
 - a) svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico della Puglia e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;
 - b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale e cura e realizza studi e ricerche e predisponde il rapporto sull'attività delle Camere di commercio associate da presentare alla Regione;
 - c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della Regione Puglia e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;
 - d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;
 - e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2010, al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;
 - f) promuove e coordina, in collaborazione con Unioncamere italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale pugliese, dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;
 - g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni alle Camere di Commercio e a altri Enti pubblici e privati.

- h) può svolgere funzioni di raccordo dell'attività delle singole Camere per la promozione della semplificazione amministrativa nell'interesse del sistema delle imprese, anche attraverso azioni di coordinamento con la Regione.
3. Per il raggiungimento di tali scopi, Unioncamere Puglia può, sulla base delle normative vigenti:
- agire direttamente attraverso i propri organi ed uffici;
 - partecipare ad accordi di programma, stipulare protocolli di intesa e convenzioni, promuovere la costituzione e partecipazione ad Enti, istituzioni, organismi, consorzi e società con personalità giuridica che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio associate, o, più in generale, che si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo;
 - compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti del carattere, dei compiti e delle funzioni riconosciuti dal presente statuto.

ARTICOLO 3

RAPPORTI CON REGIONE, ENTI LOCALI ED AUTONOMIE FUNZIONALI

1. Al fine di conseguire una più efficace capacità di intervento a sostegno e promozione del sistema economico pugliese, anche all'estero, Unioncamere Puglia promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Puglia, per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.
2. I rapporti con l'Ente Regione saranno definiti con appositi accordi quadro, protocolli d'intesa e convenzioni, stipulati da Unioncamere Puglia in rappresentanza del sistema camerale e - salva l'osservanza della normativa vigente in materia - potranno prevedere accordi di programma, attribuzioni e deleghe di funzioni, esercitabili in via diretta o attraverso strumenti specifici, in considerazione del ruolo rivestito da Unioncamere Puglia di attore locale dell'internazionalizzazione e di soggetto istituzionale qualificato per l'attuazione delle politiche regionali nelle materie afferenti l'ambito di intervento del sistema camerale regionale.
3. Unioncamere Puglia, secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 9 e dall'art.6 comma 5 del decreto legislativo n.23/2010, può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.

Unioncamere Puglia promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli Enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.

Unioncamere Puglia parteciperà ai Consigli, alle Conferenze e agli Organismi nei casi in cui la Legge regionale o lo Statuto dell'ente Regione lo prevedano.

4. Unioncamere promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

ARTICOLO 4

ORGANI

1. Sono organi di Unioncamere Puglia:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I singoli Componenti del Consiglio e della Giunta decadono se vengono meno i requisiti della loro eleggibilità a tali Organi. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica medesima del membro sostituito.

ARTICOLO 5 CONSIGLIO

1. Il Consiglio è composto dai Presidenti delle Camere di Commercio associate e da quattro componenti per ogni Camera associata, nominativamente individuati da ciascuna di esse tra i componenti delle rispettive Giunte. I consiglieri durano in carica 2 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di durata della carica e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, anche pluriennale.
3. Si riunisce inoltre qualora la Giunta, a maggioranza assoluta dei suoi membri, lo reputi necessario, oppure quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio presenti congiuntamente richiama motivata.
4. Il Consiglio si riunisce altresì quando la sua convocazione sia richiesta da almeno tre Presidenti delle Camere associate.
5. Le adunanze sono tenute normalmente presso la sede dell'Unioncamere Puglia.
6. Al Consiglio partecipano senza diritto di voto i Segretari Generali delle Camere associate e i componenti effettivi del Collegio dei revisori.

ARTICOLO 6 COMPETENZE CONSILIARI

1. Il Consiglio:
 - a) elegge per un biennio, su proposta della Giunta, il Presidente di Unioncamere Puglia, attraverso il criterio della rotazione tra i Presidenti delle Camere di Commercio associate;
 - b) adotta, su proposta della Giunta, gli indirizzi di carattere generale e strategici dell'attività di Unioncamere Puglia;
 - c) approva la relazione della Giunta sull'attività svolta dall'Unioncamere Puglia durante ogni esercizio;
 - d) approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre ed il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno; in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo determina la misura della quota associativa annuale a carico delle Camere di Commercio associate;
 - e) delibera le modificazioni dello Statuto, anche in seconda convocazione, col voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio;
 - f) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) determina l'ammontare dei compensi spettanti al Presidente dell'Unioncamere Puglia, al Vicepresidente o ai Vicepresidenti e ai Revisori, nonché l'ammontare dei gettoni di presenza alle riunioni della Giunta, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente in materia;
 - h) decide, anche in seconda convocazione, col voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio, la eventuale liquidazione, nominando i liquidatori e determinandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 7 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato, dal Presidente di Unioncamere Puglia, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, indirizzata a tutti i Presidenti delle Camere di Commercio associate e agli altri componenti individuati, ai sensi del precedente art. 5 comma 1, tra i membri delle rispettive Giunte, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero, per ragioni d'urgenza, almeno cinque giorni prima di tale data. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione per ciascun destinatario è inoltrato presso la Camera di rispettiva appartenenza.
2. Ogni Camera ha facoltà di proporre l'inserzione all'ordine del giorno di argomenti da discutere, purché ne faccia pervenire comunicazione all'Unioncamere Puglia, e per conoscenza alle altre Camere, accompagnata da relazione scritta, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta del Consiglio nei modi stabiliti nel 1° comma.
3. Il Presidente di Unioncamere Puglia potrà disporre l'integrazione degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno, dandone comunicazione, con telefax o posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio almeno un giorno prima della data fissata per la seduta del Consiglio.
4. Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio su argomenti che non figurino all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente di Unioncamere Puglia o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
6. Le adunanze del Consiglio sono valide quando sia rappresentata la maggioranza delle Camere associate. Quando è chiamato a eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero almeno pari ai due terzi dei suoi membri. Il Presidente è eletto nella prima votazione con la maggioranza dei due terzi delle Camere associate unitamente ai Presidenti. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta immediatamente successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti delle Camere associate unitamente ai Presidenti. In caso di parità di voti si procede immediatamente alla votazione di ballottaggio.
7. Nelle votazioni ogni Camera dà un unico voto globale che viene espresso dal suo Presidente, verificato l'assenso di almeno metà dei componenti di Giunta presenti, anche per delega, compreso il Presidente stesso, il cui voto prevale in caso di parità.
8. Ove sia assente il Presidente, il diritto di voto viene esercitato da altro componente del Consiglio - espressione della stessa Camera, a tal uopo delegato per iscritto dal Presidente stesso.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti delle Camere intervenute, salve le ipotesi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio, di cui al precedente art. 6, comma 1, punto e) e punto h).
10. Fermo restando il voto globale per Camera, di cui al comma 7°, i singoli Componenti del Consiglio partecipano alla discussione e possono chiedere che sia messa a verbale l'eventuale posizione personale rispetto alla decisione da assumere.

ARTICOLO 8

GIUNTA

1. Della Giunta fanno parte i Presidenti delle Camere associate.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente di ogni Camera associata delega per iscritto il proprio Vice Presidente o un componente della Giunta Camerale, in sua vece.

ARTICOLO 9

MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente di Unioncamere Puglia. Essa può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei presidenti delle Camere associate.
2. L'ordine del giorno, predisposto dal Presidente, deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, ai singoli Presidenti delle Camere associate insieme all'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero, per ragioni d'urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.
3. Ogni Camera ha facoltà di proporre l'inserzione nell'ordine del giorno di argomenti da discutere purché ne faccia pervenire comunicazione a Unioncamere Puglia, e per conoscenza alle altre Camere, accompagnata da relazione scritta, almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta della Giunta nei modi stabiliti nel 2° comma.
4. Il Presidente di Unioncamere Puglia potrà disporre l'integrazione degli argomenti già iscritti all'ordine del giorno dandone comunicazione, con telefax o posta elettronica, ai singoli Presidenti delle Camere associate almeno un giorno prima della data fissata per l'adunanza.
5. Salvo casi di eccezionale urgenza, nessuna deliberazione può essere presa dalla Giunta su argomenti che non siano stati posti all'ordine del giorno, salvo che non siano presenti tutti i componenti.
6. Le sedute della Giunta sono valide con l'intervento di almeno la maggioranza dei suoi membri.
7. La Giunta delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Alle riunioni della Giunta hanno diritto di assistere i componenti effettivi del Collegio dei Revisori e i Segretari Generali.

ARTICOLO 10

COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Spetta alla Giunta:
 - a) nominare fra i suoi componenti, su proposta del Presidente - per due esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di durata della carica - uno o più Vice Presidenti, di cui uno vicario;
 - b) formulare il programma di attività di Unioncamere Puglia, predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio;
 - c) nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale, determinandone anche il compenso.
 - d) approvare la pianta organica dell'Ente e adottare i provvedimenti relativi al personale in conformità al contratto collettivo dei dipendenti del commercio o di altro contratto collettivo nazionale, su proposta del Segretario Generale;
 - e) istituire osservatori, commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro, nominare gli esperti e i rappresentanti dell'Unioncamere in seno a enti, commissioni e organismi ove tale rappresentanza sia richiesta;
 - f) adottare regolamenti per il funzionamento di Unioncamere Puglia e in particolare adottare, su proposta del Segretario Generale, il regolamento del personale e quello concernente l'organizzazione interna dell'Ente;
 - g) deliberare sulle convenzioni, protocolli di intesa e accordi di programma e le partecipazioni esterne ad enti e società dell'Unioncamere Puglia;
 - h) adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle deleghe di funzioni da parte delle Amministrazioni statali e della Regione;
 - i) adottare, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di variazione al bilancio da sottoporre, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, a ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza;
 - j) nominare, su proposta del Presidente, professionisti nell'interesse di Unioncamere Puglia, per specifiche attività.

2. La Giunta delibera, altresì, su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie.
3. La Giunta, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti, ha facoltà di delegare una o più delle proprie attribuzioni al Presidente, specificando, se occorre, i limiti, anche temporali, della delega.

ARTICOLO 11

PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente e ha la rappresentanza politica e istituzionale di Unioncamere Puglia. È eletto dal Consiglio tra i Presidenti delle Camere di Commercio associate, dura in carica due esercizi, salvo che cessi prima della scadenza dalla carica di Presidente della Camera di Commercio di appartenenza. In tal caso è sostituito per il periodo restante dal nuovo legale rappresentante della Camera che lo ha espresso. Non è possibile ricoprire la carica di Presidente per due mandati consecutivi. Nella nomina del Presidente il Collegio si ispira a una opportuna rotazione tra i Presidenti di tutte le Camere associate. La cessazione della carica coincide con la approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo dei due esercizi di durata della carica.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
3. In caso di urgenza il Presidente, esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella prima adunanza successiva.
4. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza.

ARTICOLO 12

COMITATO DEI SEGRETARI GENERALI

1. Il Comitato dei Segretari Generali è organo di consulenza tecnica di Unioncamere Puglia, collabora con gli organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione delle competenze e delle funzioni ed esprime proposte e pareri non vincolanti in ordine all'attività di Unioncamere Puglia.
2. Il Comitato, costituito dai Segretari Generali delle Camere associate, è coordinato dal Segretario Generale di Unioncamere che ne dirige i lavori, provvede alla convocazione dell'Organo collegiale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno.
3. Al Comitato partecipa il Presidente di Unioncamere.
4. Il Segretario Generale di Unioncamere Puglia allega il parere del Comitato, qualora richiesto, alle proposte di delibera all'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio.

ARTICOLO 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Giunta su proposta del Presidente ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. La cessazione dalla carica coincide con la approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio di durata della carica.
In caso di sostituzione di uno o più dei membri effettivi subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica fino alla prima adunanza del Consiglio che deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione dell'Organo secondo la composizione prevista dal comma 1 che precede.

4. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità e riferisce al Consiglio sul bilancio preventivo, sul bilancio consuntivo e sui risultati della gestione.

ARTICOLO 14

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Unioncamere Puglia ed è il capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie.
Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta. Assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nel rispetto dei criteri e nei limiti dell'importo complessivo stabilito dalla Giunta.
2. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta, al quale può formulare proposte anche con riferimento alla definizione delle linee strategiche dell'Unioncamere Puglia.
3. E' responsabile dell'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi statutari, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Determina gli assetti organizzativi dell'Unioncamere, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta.
4. La Giunta, su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale individuandolo tra i dirigenti dell'Unione o tra persone esterne alle Camere associate.
5. Ad esso viene corrisposto un compenso mensile determinato dalla Giunta.

ARTICOLO 14 Bis

RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE POLITICHE E AMMINISTRATIVE

1. Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, alla dirigenza dell'Unione regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Per la definizione degli stessi viene adottato apposito regolamento.

ARTICOLO 15

PERSONALE

1. Unioncamere Puglia si avvale, per il suo funzionamento, di apposito personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti o per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi o sulla base di altro rapporto di lavoro di natura privatistica, nei limiti di un contingente prefissato dalla Giunta con riferimento ai singoli livelli funzionali.
2. Per particolari compiti, previa autorizzazione delle singole Camere associate, l'Unioncamere Puglia può utilizzare personale dei ruoli camerali anche a tempo parziale rimborsando alle Camere tutte le spese conseguenti.
3. Il personale dell'Unioncamere Puglia può, ove sia richiesto da particolari necessità operative, svolgere la propria attività, purché connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell'Unioncamere regionale, anche presso le Camere e gli eventuali uffici distaccati, all'interno del territorio regionale, nazionale ed estero, con specifiche modalità da definire attraverso apposito regolamento.

4. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali, possono essere istituiti presso l'Unioncamere regionale Comitati o Gruppi di lavoro formati da personale camerale, secondo modalità determinate dalla Giunta e dal Comitato dei Segretari Generali.

ARTICOLO 16

ENTRATE

1. Il finanziamento di Unioncamere Puglia è assicurato:
- a) da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere di Commercio della Regione Puglia;
 - b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri Enti pubblici e privati;
 - c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione europea, dalla Regione o da altri soggetti, pubblici o privati;
 - d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'articolo 18, comma 9 del decreto legislativo n.23/2010;
 - e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);
 - f) da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta.
2. L'esercizio di Unioncamere Puglia coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 17

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Unioncamere Puglia le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere associate, in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio.

ARTICOLO 18

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione del presente statuto, la durata del Presidente in carica si intende riferita agli esercizi 2011 e 2012.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Le controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dello Statuto che dovessero insorgere tra le Camere associate o tra esse e Unioncamere Puglia, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, designati da Unioncamere Nazionale.
2. La controversia sarà definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.

ARTICOLO 20

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni.